



Reg. ord. n. 21/2009

Revò, 26 giugno 2009

**OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DI PIAZZA DELLA MADONNA PELLEGRINA E DELLA VIA DI ACCESSO.**

## IL SINDACO

**Vista** la richiesta di chiusura temporanea di Piazza della Madonna Pellegrina e della via di accesso presentata dal gruppo coscritti anno 1990, per la costruzione dell'arco in occasione della Sagra del Carmine;

**Considerato** che nell'ambito dell'esecuzione dei lavori si rende necessaria la temporanea e totale chiusura al traffico veicolare e pedonale di Piazza della Madonna Pellegrina e della via di accesso;

**Ritenuto** indispensabile provvedere in merito, al fine di garantire l'esecuzione dei lavori nonché a salvaguardia della pubblica incolumità;

**Visto** il vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 nr. 283 e s.m. nonché il relativo Regolamento di Esecuzione;

**Visto** l'art. 31 del D.P.G.R. 01/02/2005 nr. 3/L;

## ORDINA

La chiusura totale e temporanea, al traffico veicolare e pedonale di Piazza della Madonna Pellegrina e della via di accesso

**DAL GIORNO 26 GIUGNO 2009 FINO A FINE LAVORI**

Sul luogo verrà apposta la prescritta segnaletica stradale per rendere noto il presente provvedimento, in particolare la segnalazione all'inizio ed alla fine della strada e di chiusura e delimitazione dell'area di lavoro come previsto dalla normativa.

Rimane a cura dei richiedenti il ripristino dei luoghi oggetto dei lavori e la riparazione di eventuali danni provocati.

Copia della presente ordinanza dovrà essere conservata sul luogo di lavoro ed esibita ad ogni richiesta da parte degli incaricati al controllo.

Il presente provvedimento viene inviato anche alla locale Stazione Carabinieri, Polizia Locale Alta Val di Non ed al Corpo dei Vigili del Fuoco di Revò.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art.2, lett.B), della L. 06.12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL SINDACO

*Walter Iori*